

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-186/22, BNP Paribas/BCE.

Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Banque postale / BCE**(Causa T-190/22)**

(2022/C 213/65)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: La Banque postale (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sezione 1.2 e le sezioni da 3.2.1 a 3.2.8 della decisione della BCE n. ECB-SSM-2022-FRBPL-1 (congiuntamente ai suoi allegati), del 2 febbraio 2022, in quanto impongono l'adozione di misure relativamente agli impegni di pagamento irrevocabili riguardanti i sistemi di garanzia dei depositi o i fondi di risoluzione;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese;
- adottare, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento diretta a che la BCE comunichi le decisioni riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili adottate rispetto ad altri istituti bancari nel 2021, e in particolare quelle relative agli altri istituti bancari francesi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-186/22, BNP Paribas/BCE.

Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Société générale / BCE**(Causa T-191/22)**

(2022/C 213/66)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Société générale (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sezione 1.6 e le sezioni da 3.6.1 a 3.6.8 della decisione della BCE n. ECB-SSM-2022-FRSOG-7 (congiuntamente ai suoi allegati), del 2 febbraio 2022, in quanto impongono l'adozione di misure relativamente agli impegni di pagamento irrevocabili riguardanti i sistemi di garanzia dei depositi o i fondi di risoluzione;

- condannare la convenuta all'integralità delle spese;
- adottare, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento diretta a che la BCE comunichi le decisioni riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili adottate rispetto ad altri istituti bancari nel 2021, e in particolare quelle relative agli altri istituti bancari francesi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-186/22, BNP Paribas/BCE.

Ricorso proposto il 15 aprile 2022 — OT/Consiglio

(Causa T-193/22)

(2022/C 213/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OT (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Sand, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 87, pag. 1), nella parte in cui esso riguarda il ricorrente;
- annullare la decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 87, pag. 44), nella parte in cui essa riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio ai costi e alle spese del procedimento, inclusi quelli sostenuti dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità dell'articolo 1, lettere d) e g), del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1), e sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto e di buona amministrazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sulla violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e sulla violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.